



Provincia di Genova

Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie

Piazzale Mazzini 2 - 16122 Genova
Telefono n. 010.5499.271-372 - Telefax n. 010.5499.443
indirizzo e-mail: gare@provincia.genova.it
sito web: <http://www.provincia.genova.it>

NORME DI PARTECIPAZIONE

1.	PROCEDURA DI GARA - CARATTERISTICHE.....	3
2.	SOGGETTI CONCORRENTI	3
3.	REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE	4
4.	QUALIFICAZIONE	7
4.1.	<i>Raggruppamenti temporanei e consorzi</i>	<i>7</i>
4.2.	<i>Categorie a qualificazione obbligatoria</i>	<i>8</i>
4.3.	<i>Applicazione dell'articolo 37, comma 11, del codice dei contratti</i>	<i>8</i>
4.4.	<i>Qualificazione per la progettazione.....</i>	<i>8</i>
4.5.	<i>Imprese straniere</i>	<i>8</i>
5.	SUBAPPALTO.....	9
6.	DOMANDA DI AMMISSIONE.....	9
6.1.	<i>Modalità di compilazione.....</i>	<i>9</i>
6.2.	<i>Accreditamento on line</i>	<i>10</i>
6.3.	<i>Domanda di ammissione in associazione per l'attività di progettazione.....</i>	<i>10</i>
6.4.	<i>Partecipazione avvalendosi di professionista qualificato</i>	<i>10</i>
7.	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA	11
7.1.	<i>Offerta economica.....</i>	<i>11</i>
7.2.	<i>Offerta mediante ribasso.....</i>	<i>11</i>
7.3.	<i>Offerta a prezzi unitari.....</i>	<i>11</i>
7.4.	<i>Cronoprogramma.....</i>	<i>12</i>
7.5.	<i>Documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria</i>	<i>12</i>
7.6.	<i>Attestato di versamento del contributo per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.....</i>	<i>13</i>
7.7.	<i>Dichiarazione di avvenuto sopralluogo</i>	<i>13</i>
7.8.	<i>Attestazioni SOA.....</i>	<i>13</i>
7.9.	<i>Documentazione per le imprese straniere</i>	<i>13</i>
8.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	13
9.	OPERAZIONI DI GARA.....	14

10.	CAUSE DI ESCLUSIONE.....	15
11.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.....	16
12.	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE.....	16
	12.1. <i>Raggruppamenti temporanei e consorzi</i>	17
	12.2. <i>Società.....</i>	17
	12.3. <i>Atti di trasformazione successivi alla stipula del contratto</i>	17
	12.4. <i>Inadempienze</i>	18
13.	PROCEDURE DI RICORSO	18
14.	NORME FINALI.....	18

1. PROCEDURA DI GARA - CARATTERISTICHE

- Procedura aperta per aggiudicazione di appalto integrato
- Lavori pubblici
- Importo superiore a 150.000 euro
- Offerta a prezzo, mediante il metodo del ribasso o dell'offerta a prezzi unitari
- Esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

2. SOGGETTI CONCORRENTI

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominato "codice dei contratti".

Sono altresì ammessi i soggetti di altri Stati membri dell'Unione Europea nelle forme previste dalla legislazione vigente del paese di appartenenza.

I candidati in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando, rispettivamente, le quote di lavorazioni o le categorie assunte dai singoli soggetti associati.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare in qualsiasi altra forma qualora abbia partecipato in associazione o consorzio.

I consorzi, di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

In caso di avvalimento non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'operatore economico che si avvale dei requisiti. L'impresa ausiliaria non può prestare avvalimento a più di un concorrente.

Non possono partecipare alla gara operatori economici che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

A tal fine i concorrenti devono dichiarare di non essere in una delle suddette situazioni di controllo o, in alternativa, di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione, allegando alla documentazione di ammissione i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.

La violazione dei divieti sopra indicati comporta l'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti interessati.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo i casi di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 37 del codice dei contratti.

È vietata l'associazione in partecipazione.

Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione, nonché i dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, i suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed i loro dipendenti, gli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

È vietata la partecipazione dei liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.

3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare di appalto o essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Requisiti contrattuali concernenti l'attività del concorrente

- (01) Il concorrente deve essere in regola con l'esercizio della propria attività, ovvero deve essere regolarmente costituito e avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti in relazione alla propria natura giuridica e per l'esercizio della propria attività, comprese le iscrizioni nei registri di attività, elenchi o albi professionali.
- (02) Il concorrente non deve essere in stato di sospensione o cessazione dell'attività.
- (03) Il concorrente non deve essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; per le imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di appartenenza;

Regolarità fiscale

- (04) Il concorrente non deve avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza.

Il concorrente deve dimostrare di non avere subito contestazioni per violazione degli obblighi di cui al precedente comma, rese definitive per effetto del decorso del termine di impugnazione ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, per passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale.

L'irregolarità fiscale viene meno qualora il concorrente abbia integralmente ottemperato al pagamento, anche mediante definizione agevolata.

Osservanza degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

- (05) Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali dello stato italiano e dello stato di appartenenza.

L'accertamento consiste nell'applicazione di sanzioni (amministrative o penali) riconducibili all'attività del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La valutazione circa la gravità dell'infrazione è di competenza della stazione appaltante.

In ogni caso, prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori di natura previdenziale e assicurativa.

- (06) Il concorrente deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e deve avere ottemperato alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68; il requisito è richiesto per i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite in Italia, ex articolo 2508 del codice civile).

- (07) Il concorrente non deve avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e/o di altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione dello stato italiano o dello stato di appartenenza.

Per infrazioni si fa riferimento all'applicazione di sanzioni amministrative o penali riconducibili all'attività del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e/o risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

La valutazione circa la gravità dell'infrazione è di competenza della stazione appaltante.

In ogni caso, prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare di avere adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alla nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, alla nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, allo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, allo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori, alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, come specificato dal D.M. 10 marzo 1998.

Capacità a contrarre con la pubblica amministrazione

- (08) Il concorrente non deve essere nello stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale.

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, con durata non inferiore ad un anno né superiore a tre anni.

- (09) Non possono concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, i concorrenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

(09.a.) in caso di condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

(09.b.) in caso di applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione.

L'autorità giudiziaria dispone che il divieto operi anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione o condannata per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi.

- (10) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o procedimento per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

Il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.

- (11) Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

- (12) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale e/o di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

- (13) Gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, non devono essere sottoposti alle sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le sanzioni interdittive rilevanti ai fini della partecipazione alla gara e alla sottoscrizione del contratto sono indicate all'articolo 9, comma 2, lett. a), b), c), del decreto legislativo n. 231/2001:

- (13.a.) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- (13.b.) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- (13.c.) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Moralità professionale

- (14) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- (14.a.) reati gravi in danno dello Stato o della Comunità; la valutazione circa la gravità del reato è di competenza della stazione appaltante.
- (14.b.) reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'operatore economico non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. La dissociazione deve consistere in azioni concrete, non essendo sufficienti comportamenti o enunciazioni formali.

Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale (estinzione del reato a seguito di patteggiamento). Si terrà conto anche degli altri casi di estinzione del reato previsti dal codice penale.

I concorrenti che utilizzano l'autocertificazione dovranno comunicare alla stazione appaltante tutti i tipi di condanna e di patteggiamento a loro carico, sopra indicati, comprese quelle escluse da menzione ai sensi dell'articolo 689 del codice di procedura penale.

La mancanza delle iscrizioni sul casellario giudiziale del soggetto interessato potrà comunque rilevare come errore scusabile nel caso di eventuali discordanze tra quanto dichiarato e l'esito del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni.

Intestazioni fiduciarie

- (15) Il concorrente deve avere adempiuto alle disposizioni del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, prevedono la cessazione delle intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, delle società cooperative, delle società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di contratti pubblici (ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici).

I soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria sono esclusi dalle gare di appalto o non possono sottoscrivere i relativi contratti.

Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata

aggiudicatrici, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, dovranno inoltre comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al precedente capoverso, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera.

In corso d'opera, dovranno essere comunicate all'amministrazione aggiudicatrice eventuali variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice potrà effettuare anche autonome verifiche al riguardo.

False dichiarazioni

- (16) Sono esclusi i concorrenti che, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.

Questo motivo di esclusione opera immediatamente nel caso che le false dichiarazioni siano state rese nell'ambito di gare della stazione appaltante. Negli altri casi si terrà conto delle risultanze dei dati dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

Negligenza o malafede contrattuale

- (17) Sono esclusi i concorrenti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'amministrazione aggiudicatrice o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

A tal fine si terrà conto delle prestazioni eseguite nell'ultimo triennio. La valutazione circa la gravità è di competenza della stazione appaltante.

I requisiti generali di ammissione sono richiesti per la partecipazione alla gara ma devono essere posseduti dal soggetto aggiudicatario anche al momento della stipula del contratto (requisiti contrattuali d'ordine generale).

L'insorgenza di cause di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione nel corso del contratto costituiscono motivo di recesso da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

4. QUALIFICAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso delle attestazioni SOA relative alle categorie delle lavorazioni e ai livelli di qualificazione indicati nel bando di gara.

Il concorrente in forma singola deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione tecnica relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa singola devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

È consentito l'avvalimento nei modi e nei termini indicati all'articolo 49 del codice dei contratti.

4.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi

Nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ex articolo 2602 del codice civile, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione tecnica devono essere posseduti nella misura minima del 40% dall'impresa capogruppo e del 10% dagli altri soggetti associati o consorziati, come previsto dall'articolo 95 del D.P.R. 21 dicembre

1999, n. 554, fino alla concorrenza dell'importo totale dei lavori. L'impresa capogruppo in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi di tipo verticale, i requisiti di qualificazione tecnica devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente e dalle imprese mandanti nelle lavorazioni scorporabili, in misura corrispondente alla categoria dei lavori che intendono assumere.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti devono essere posseduti dalla impresa capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio gli operatori economici possono usufruire dell'incremento di un quinto del proprio livello di classificazione, previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, solo a condizione di essere in possesso di una qualifica pari almeno ad un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

4.2. Categorie a qualificazione obbligatoria

I soggetti concorrenti, qualificati per la sola categoria prevalente, sono obbligati a richiedere il subappalto per l'esecuzione delle lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria, come risultanti dalla tabella di cui all'Allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 11, del codice dei contratti.

Il soggetto aggiudicatario, che non ha richiesto in sede di offerta il subappalto per le lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria, è tenuto prima della stipula del contratto a dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei relativi lavori. In mancanza non si procederà alla stipula del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

4.3. Applicazione dell'articolo 37, comma 11, del codice dei contratti

Qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 37, comma 11, del codice dei contratti, l'impresa singola (o l'associazione orizzontale) può partecipare alla gara solamente nel caso in cui possieda i requisiti di qualificazione relativi alle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, come descritti dall'articolo 72, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e della categoria prevalente fino alla concorrenza dell'importo totale dei lavori. In caso contrario è obbligatoria la partecipazione in associazione verticale.

L'articolo 37, comma 11, del codice dei contratti, si applica per le parti di cui si compone l'opera o il lavoro, appartenenti a categorie diverse da quella prevalente e caratterizzate da notevole contenuto tecnologico o da rilevante complessità tecnica, che siano di valore superiore al 15% dell'importo complessivo.

4.4. Qualificazione per la progettazione

Le imprese in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione devono comunque possedere gli specifici requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara per l'attività di progettazione.

Le imprese in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione o senza i requisiti richiesti dal bando per l'attività di progettazione sono obbligate a presentarsi in associazione temporanea di tipo verticale o ad avvalersi di progettisti qualificati.

Possono eseguire le prestazioni di progettazione i soggetti indicati nell'articolo 90, comma 1, lett. d), e), f), g), h), del codice dei contratti, in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando e di quelli generali indicati al paragrafo 3, in quanto compatibili con la natura giuridica del soggetto concorrente.

Qualora la singola impresa decida di avvalersi di un progettista senza costituzione di a.t.i., il contratto è stipulato esclusivamente con l'impresa stessa, che risponde per quanto previsto dall'articolo 19, comma 1-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dall'articolo 105 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

4.5. Imprese straniere

Le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea devono dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per la qualificazione delle imprese italiane, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 18 e seguenti del

D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, per le categorie e i livelli di classificazione delle lavorazioni indicate nel bando di gara. La documentazione è prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

5. SUBAPPALTO

I candidati possono richiedere all'atto dell'offerta l'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 118 del codice dei contratti.

Tutte le lavorazioni indicate nel bando come scorporabili sono altresì interamente subappaltabili, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 37, comma 11, del codice dei contratti.

L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

I pagamenti verranno effettuati in ogni caso all'appaltatore, che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore o dal cottimista per i lavori eseguiti.

6. DOMANDA DI AMMISSIONE

I concorrenti devono presentare la domanda di ammissione alla gara, secondo lo schema di cui all'Allegato A. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- (Quadro A) dichiarazioni concernenti i dati relativi all'impresa;
- (Quadro B) dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di esclusione dalla gara di appalto o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, riferite all'impresa e ai soggetti dotati dei poteri di rappresentanza, amministrazione e di direzione tecnica;
- (Quadro C) dichiarazioni concernenti il possesso delle condizioni di qualificazione per le imprese straniere senza attestazione SOA, nonché il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione ;
- (Quadro D) dichiarazioni precontrattuali;
- (Quadro E) dichiarazioni relative al subappalto;
- (Quadro F) dichiarazioni relative alla partecipazione in associazione temporanea.

Le dichiarazioni di cui al quadro B si riferiscono esclusivamente ai soggetti elencati al quadro A o risultanti dalla misura camerale (legali rappresentanti, amministratori, direttori tecnici, ecc.), in carica o cessati nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, considerati rilevanti dalla normativa vigente. L'omessa indicazione di uno dei soggetti considerati rilevanti comporta l'esclusione dalla gara per omessa autocertificazione dei requisiti di ammissione, fatta salva la possibilità di aver dato dimostrazione mediante la produzione in allegato alla domanda di ammissione di idonea documentazione o di specifiche dichiarazioni di autocertificazione.

Le dichiarazioni di cui al quadro B comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che sono comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.1. *Modalità di compilazione*

Le domande devono essere redatte in lingua italiana e, per le sole imprese italiane, predisposte su carta bollata.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi non ancora costituiti, la domanda di ammissione deve essere presentata da tutti i soggetti interessati, riportando per ciascuna le dichiarazioni di cui al quadro F, con l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata come capogruppo.

Le dichiarazioni precontrattuali di cui al quadro D dei rispettivi modelli possono essere rese anche solo dall'impresa capogruppo.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. L'autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.2. Accreditamento on line

I concorrenti possono partecipare alla gara utilizzando il sistema di accreditamento on line (*e-Qual*) per autocertificare il possesso dei requisiti generali di ammissione

Per accreditarsi on line è necessario disporre di un indirizzo di posta elettronica, conoscere il proprio codice fiscale e gli altri dati aziendali, collegarsi al sito <http://equal.provincia.genova.it> e seguire attentamente le istruzioni di compilazione.

L'accreditamento on line consente di ridurre i costi operativi di partecipazione alle gare. Il sistema *e-Qual* limita la possibilità di errore nell'attestazione del possesso dei requisiti generali di ammissione e fornisce le informazioni necessarie a chiarire immediatamente la posizione del concorrente.

Non appena completata la registrazione, il concorrente deve solo confermare nella domanda di ammissione la validità delle dichiarazioni rese in *e-Qual*.

Prima della presentazione della domanda di ammissione, i concorrenti devono verificare:

- (a) di avere completato la registrazione con esito positivo (si evidenzia che la procedura di registrazione si completa – dopo avere inserito tutte le informazioni richieste dal sistema - digitando il comando “**CONFERMA REGISTRAZIONE**”)
- (b) che i dati inseriti nel sistema siano aggiornati, modificando se necessario le dichiarazioni;
- (c) che la data di “**SCADENZA REGISTRAZIONE**” sia successiva alla data di scadenza del bando,

Il fornitore registrato e accreditato può beneficiare anche di altri vantaggi del sistema, quali ad esempio quello di ricevere informazioni e comunicazioni via mail dall'amministrazione provinciale.

Informazioni sul sistema di accreditamento on line potranno essere richieste al Servizio Gare e Contratti contattando il numero 010.5499.272 o via e-mail: accreditamento@provincia.genova.it.

6.3. Domanda di ammissione in associazione per l'attività di progettazione

Nel caso in cui l'operatore economico e il soggetto qualificato per lo svolgimento dell'attività di progettazione intendano presentarsi in associazione temporanea, devono presentare la domanda di partecipazione secondo lo schema di cui all'Allegato A/1 (impresa esecutrice dei lavori), Allegato A/2, qualora trattasi di società di professionisti o società d'ingegneria e relativi consorzi stabili, Allegato A/3, per i liberi professionisti in forma singola o associata.

In ogni caso i concorrenti che utilizzano il sistema di accreditamento on line omettono le dichiarazioni di cui ai punti (A) e (B) della domanda di ammissione.

6.4. Partecipazione avvalendosi di professionista qualificato

Qualora l'impresa intenda avvalersi di un progettista senza costituzione di associazione, è tenuta ad indicarne il nominativo nella domanda di partecipazione e/o ammissione.

Nella domanda di ammissione l'impresa esecutrice dei lavori dichiara il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione da parte del progettista che sarà da essa incaricato in caso di aggiudicazione.

L'impresa si assume la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese. Le eventuali irregolarità o difformità delle dichiarazioni rese dal progettista condizionano in ogni caso la partecipazione dell'impresa alla gara.

7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione.

7.1. Offerta economica

L'offerta deve essere:

- (a) redatta in lingua italiana;
- (b) predisposta su carta bollata (solo per le imprese italiane);
- (c) incondizionata;
- (d) sottoscritta da un legale rappresentante dell'impresa.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate, riportando l'impresa capogruppo. I soggetti devono indicare in sede di offerta le quote di lavorazioni per i singoli soggetti associati, in caso di raggruppamento orizzontale, e le categorie assunte da ciascuno dei componenti, in caso di raggruppamento verticale.

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. L'autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7.2. Offerta mediante ribasso

Se il bando di gara prescrive che l'aggiudicazione dell'appalto è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso, l'offerta deve essere compilata sulla base del modello Allegato B.

Nella formulazione dell'offerta il ribasso sul prezzo a base d'asta deve essere espresso in cifre e in lettere, tenendo conto di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione del corrispettivo; in caso di discordanza prevale il ribasso espresso in lettere. Non è ammessa offerta in aumento.

7.3. Offerta a prezzi unitari

Se, diversamente, il bando di gara prescrive che l'aggiudicazione dell'appalto è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, l'indicazione dei prezzi relativi alle voci delle varie categorie di lavori deve avvenire utilizzando esclusivamente il MODULO A, denominato "Lista delle categorie di lavoro", che dovrà essere ritirato, unitamente al MODULO B, denominato "Elenco categorie di lavoro", presso la struttura tecnica dell'amministrazione aggiudicatrice indicata nel bando di gara.

Il Modulo A costituisce l'offerta e deve:

- (1) essere bollato, applicando una marca da bollo ogni quattro pagine;
- (2) essere sottoscritto in ogni pagina, in forma leggibile, dal legale rappresentante del soggetto concorrente;
- (3) contenere l'indicazione in cifre e in lettere dei prezzi unitari, del prezzo complessivo offerto e del ribasso percentuale risultante rispetto al prezzo complessivo a base di gara; in caso di discordanza prevale il ribasso espresso in lettere.

Nella formulazione dell'offerta i prezzi devono essere espressi al netto degli oneri fiscali e degli oneri per la sicurezza, tenendo conto di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione del corrispettivo.

7.4. Cronoprogramma

I concorrenti devono presentare il cronoprogramma delle lavorazioni, redatto ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

7.5. Documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria, per l'importo indicato nel bando di gara, è destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto del soggetto aggiudicatario.

Per i candidati in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000, l'importo della cauzione provvisoria indicato nel bando di gara è ridotto del 50 per cento. A tal fine i soggetti interessati devono produrre in allegato alla domanda di ammissione, in originale o in copia autenticata, il documento comprovante il possesso della certificazione, ovvero autocertificare il possesso del requisito. Nel caso di raggruppamenti temporanei d'impresе, il beneficio si applica qualora la certificazione di qualità sia posseduta da tutti i soggetti che concorrono a determinare i requisiti di partecipazione.

La cauzione può essere costituita nei seguenti modi:

- (A) mediante deposito in contanti o assegno circolare, non trasferibile, intestato alla Provincia di Genova, allegato alla domanda di ammissione;
- (B) mediante deposito in titoli al portatore del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- (C) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- (D) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell'allegato A del decreto legislativo 17 marzo 1995, 175, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- (E) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

I depositi di cui alle lett. (A) e (B) possono essere effettuati presso la Tesoreria della Provincia di Genova ovvero presso una delle imprese bancarie autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, purché il depositario si obblighi ad effettuare il versamento nella Tesoreria, qualora la cauzione debba essere incamerata dalla stazione appaltante. Questo deposito costituisce pegno a favore dell'Amministrazione, affidato all'istituto bancario ai sensi dell'articolo 2786, secondo comma, ultima parte, del codice civile.

La fideiussione, di cui alle lett. (C), (D) ed (E), deve contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione, nel caso venga prestata mediante garanzia o polizza fideiussoria, deve avere validità di almeno 180 giorni, a partire dalla data di scadenza del bando, e riportare l'impegno del fideiussore a rinnovare la durata della stessa a richiesta scritta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La cauzione provvisoria del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto, mentre le cauzioni provvisorie degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione.

Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda al versamento della cauzione definitiva e alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione provvisoria sarà automaticamente incamerata dalla stazione appaltante, fatte salve eventuali ulteriori richieste di risarcimento.

7.6. Attestato di versamento del contributo per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

I concorrenti sono obbligati, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad effettuare il versamento del contributo economico per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'entità del contributo e le modalità di versamento sono stabilite dall'Autorità. L'importo da versare è comunque segnalato sul bando di gara. Il mancato versamento del contributo costituisce motivo di esclusione dalla gara.

7.7. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo

La dichiarazione attesta che il legale rappresentante, l'amministratore o il direttore tecnico dell'impresa, ovvero un dipendente a ciò specificatamente autorizzato con delega scritta, ovvero un altro soggetto munito di procura notarile speciale, ha effettuato personalmente il sopralluogo dove debbono essere eseguiti i lavori oggetto del contratto di appalto.

La dichiarazione è resa dal soggetto incaricato dall'amministrazione aggiudicatrice di accompagnare il rappresentante dell'impresa, dopo l'effettuazione del sopralluogo, secondo lo schema di cui all'Allegato C.

7.8. Attestazioni SOA

I concorrenti devono allegare le attestazioni rilasciate da società organismi di attestazione (SOA), regolarmente autorizzate ai sensi di quanto previsto dal codice dei contratti e dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, comprovanti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Le attestazioni devono essere in corso di validità, ovvero devono essere regolarmente aggiornate e rinnovate. Sono esclusi i concorrenti nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

In base alla Tabella Allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, qualora nell'attestazione SOA non risulti il possesso della certificazione del sistema di qualità, con le date di emissione e scadenza, per la partecipazione alle gare in cui è richiesto un livello di classificazione dal III al VIII, i soggetti concorrenti devono produrre la certificazione del sistema di qualità.

Le attestazioni e le certificazioni possono essere allegate in originale o in copia autenticata, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7.9. Documentazione per le imprese straniere

Le imprese straniere devono allegare la documentazione di qualificazione secondo quanto indicato nell'Allegato D con le modalità di cui all'articolo 3 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia.

Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando di gara.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L'offerta deve essere contenuta in un unico plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell'offerente e la sigla.

Sul plico devono essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale) e alla procedura di gara (specificare l'oggetto e il numero identificativo reperibile nel bando).

All'interno del plico devono essere inserite due buste non trasparenti (tali da non rendere leggibile il loro contenuto), identificate dalle lettere A e B, contenenti:

Busta "A": domanda di ammissione e documentazione richiesta (cauzione provvisoria, verbale di sopralluogo, attestazione di versamento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del contributo indicato nel bando, ecc.);

Busta "B": offerta economica.

Le due buste devono essere sigillate sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell'offerente e la sigla.

Sulle buste dovranno essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale), la dicitura riferita alla gara, reperibile nel bando, l'indicazione della busta e del suo contenuto: Busta A "contiene domanda di ammissione e relativa documentazione" - Busta B "contiene offerta".

Tutta la documentazione presentata da parte di imprese riunite o consorzi deve essere contenuta in un unico plico, contenente anche la busta dell'offerta economica espressa dall'impresa capogruppo.

L'indicazione della denominazione del mittente, dell'oggetto e del numero identificativo della gara sul plico e sulle buste, è richiesta nell'interesse del concorrente al fine di evitare che la documentazione possa essere trattata come posta ordinaria ed aperta prima della seduta pubblica di gara. Pertanto l'omissione di dette diciture malleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per dispersione, manomissione e confusione della documentazione.

Il plico deve pervenire alla Provincia di Genova, Piazzale Mazzini n. 2 – 16122 Genova, entro il termine indicato nel bando di gara.

Il plico può essere:

- (a) inviato a mezzo raccomandata del servizio postale universale;
- (b) consegnato a mano all'Ufficio Protocollo della Provincia di Genova nelle giornate non festive, dal lunedì al giovedì ore 8:30 - 12:30 e 14:30 – 16:30, il venerdì ore 8:30 - 12:30, mediante corrieri privati o agenzie di recapito o da un incaricato dell'impresa; in questo verrà rilasciata ricevuta con indicazione dell'ora e della data di consegna.

Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine stabilito per la presentazione. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. L'Amministrazione non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore).

9. OPERAZIONI DI GARA

Nella prima seduta pubblica di gara si procederà a verificare la regolarità delle domande di ammissione e della relativa documentazione, nonché al sorteggio, tra i concorrenti ammessi, dei soggetti da sottoporre alla verifica di cui all'articolo 48 del codice dei contratti.

Il Servizio Gare e Contratti comunicherà a mezzo telefax l'avvenuto sorteggio alle imprese interessate, indicando il termine di presentazione della documentazione richiesta, come indicata nell'ALLEGATO D.

Nella successiva seduta pubblica si procederà, dopo aver dato comunicazione dell'esito della verifica di cui sopra, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei soggetti ammessi alla gara e all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 86, comma 1, del codice dei contratti, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata.

Sulla base delle risultante delle operazioni di cui sopra si procederà all'aggiudicazione provvisoria. Nel caso di offerte di pari importo si determinerà con sorteggio pubblico il miglior offerente.

Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza delle imprese partecipanti. I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all'identificazione e alla registrazione della presenza.

Ai concorrenti eventualmente esclusi verrà data tempestiva comunicazione a mezzo telefax, indicando i motivi di esclusione.

Dopo l'aggiudicazione provvisoria l'esito gara verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet indicato in frontespizio.

10. CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura di gara e/o di impedimento alla stipula del contratto:

- (A) le offerte pervenute oltre il termine indicato nel bando di gara, a prescindere dalle cause del ritardo;
- (B) i plichi non presentati chiusi e sigillati sui lembi di chiusura e/o privi delle indicazioni per l'individuazione del candidato e dell'oggetto dell'appalto;
- (C) le offerte non presentate in busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura;
- (D) le offerte e/o le domande di ammissione non presentate in lingua italiana e la documentazione di qualificazione tecnica non corredata della traduzione asseverata secondo quanto indicato al paragrafo 7.9;
- (E) le offerte per persone da nominare, le offerte espresse in modo condizionato, nonché le offerte in aumento se non previsto dalla documentazione di gara;
- (F) le offerte presentate da soggetto in stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi della legislazione vigente;
- (G) la mancanza di uno o più dei requisiti generali di ammissione ovvero la rilevazione di una causa di esclusione dalla partecipazione alla gara;
- (H) la mancanza di uno o più dei requisiti di qualificazione;
- (I) l'omessa dimostrazione di uno o più dei requisiti generali di ammissione ovvero dell'assenza di cause di esclusione, per mancanza di autocertificazione o del documento in corso di validità comprovante il possesso del requisito, in originale o in copia autenticata;
- (J) l'omessa dimostrazione di uno o più dei requisiti di qualificazione, per mancanza di autocertificazione o del documento in corso di validità comprovante il possesso del requisito, in originale o in copia autenticata, se espressamente richiesto;
- (K) la mancanza di una o più delle dichiarazioni precontrattuali di cui alla lettera D della domanda di ammissione;
- (L) la domanda di ammissione non sottoscritta o con firma non autenticata nei modi indicati nelle norme di partecipazione;
- (M) la domanda di ammissione non corredata dalla documentazione prescritta (cauzione, verbale di sopralluogo, attestazione di versamento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del contributo indicato nel bando, ecc.), anche qualora la documentazione, o parte di essa, sia stata erroneamente inclusa nella busta dell'offerta;
- (N) le offerte non sottoscritte o con firma non autenticata nei modi indicati nelle norme di partecipazione, salvo che la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore sia già stato allegato alla domanda di ammissione;

- (O) le offerte presentate da operatori economici per i quali la stazione appaltante accerta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del codice dei contratti, l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;
- (P) la costituzione della cauzione provvisoria in misura inferiore a quanto indicato nel bando di gara e/o la mancata dimostrazione delle condizioni di cui all'articolo 75, comma 7, del codice dei contratti;
- (Q) il versamento del contributo dovuto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in misura inferiore a quella indicata nel bando di gara e/o con causale omessa o errata;
- (R) l'omessa o tardiva presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione.
- (S) le situazioni di: abilitazione nel sistema e-Qual senza eseguire l'operazione "CONFERMA REGISTRAZIONE"; registrazione nel sistema e-Qual con esito "ACCREDITAMENTO NEGATIVO"; registrazione scaduta.

Le cause di esclusione di cui alle lettere F, G, I si applicano anche qualora le dichiarazioni e/o le dimostrazioni rese in sede di gara non riguardino tutti i soggetti (legali rappresentanti, amministratori, direttori tecnici, ecc.), in carica o cessati, considerati rilevanti dalla normativa vigente.

Costituiscono altresì motivo di esclusione le altre fattispecie espressamente indicate come tali nel bando e nella documentazione di gara, anche se non sopra menzionate.

11. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, l'amministrazione aggiudicatrice procederà all'aggiudicazione definitiva dopo avere provveduto alle verifiche circa il possesso dei requisiti di qualificazione.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva altresì di verificare, prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il possesso dei requisiti soggettivi generali.

In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere o di non effettuare la gara, ovvero, dopo l'effettuazione della stessa, di annullare la procedura o di non procedere alla stipulazione del contratto.

12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, dal soggetto aggiudicatario e dalle imprese partecipanti.

In particolare, il soggetto aggiudicatario, dovrà documentare il rispetto degli obblighi di legge in merito a:

- (1) la nomina del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;
- (2) la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico;
- (3) lo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un'attestazione del medico incaricato;
- (4) lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un'attestazione dall'ente paritetico;
- (5) la nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura.

Il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto o comunque dell'inizio dell'esecuzione della prestazione contrattuale, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa di garanzia devono essere emesse nei modi e nei termini indicati per la cauzione provvisoria

Il soggetto aggiudicatario è obbligato, altresì, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La decorrenza della polizza deve avere data anteriore al verbale di consegna dei lavori e validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto altresì al versamento delle spese contrattuali prima della stipula del contratto.

12.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi

Nel caso di raggruppamenti temporanei d'impresa, dovrà essere prodotto, in originale o in copia debitamente autenticata, il mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura speciale conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo mediante atto pubblico; nell'atto dovranno risultare le quote di partecipazione rispetto all'importo complessivo dei lavori.

I consorzi dovranno presentare l'atto costitutivo, in originale o in copia autenticata, con indicazione di tutte le imprese consorziate e delle relative quote di partecipazione rispetto all'importo complessivo dei lavori.

12.2. Società

Ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata dovranno presentare una dichiarazione del legale rappresentante concernente:

- (a) la composizione societaria;
- (b) l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
- (c) l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio o un associazione temporanea, i dati di cui al comma precedente dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera.

Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali successive variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria.

12.3. Atti di trasformazione successivi alla stipula del contratto

Ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti, le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione tecnica previsti per l'esecuzione dei lavori.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

12.4. Inadempienze

L'inadempienza agli obblighi di cui al presente paragrafo comporterà la decadenza immediata dall'aggiudicazione, e ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all'amministrazione aggiudicatrice per la ritardata esecuzione, per l'eventuale peggiore offerta conseguita e, comunque, in relazione al maggior costo delle prestazioni rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.

13. PROCEDURE DI RICORSO

Gli atti definitivi dell'Amministrazione Provinciale di Genova o dell'Ente aggiudicatario sono impugnabili ai sensi dell'art. 245 del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria.

Il ricorso giurisdizionale deve essere depositato nella segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sito in Via dei Mille n. 9, 16147 Genova, Tel. +39 010 3993391, Fax +39 010 3762092, sito web: <http://www.giustizia-amministrativa.it>.

Per l'impugnazione del bando di gara, il termine indicato nell'articolo sopraccitato decorre dalla data di pubblicazione dello stesso sulla G.U.R.I. o all'albo pretorio; per l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, i termini decorrono dalla data di comunicazione del provvedimento o da quando si abbia avuto piena conoscenza dello stesso.

14. NORME FINALI

L'irregolarità della documentazione presentata, per violazione delle disposizioni concernenti l'imposta di bollo, comporterà la denuncia al competente Ufficio del registro con conseguenti oneri a carico dell'interessato.

Le presenti modalità formano parte integrante e sostanziale del bando di gara.